



Comune di Lecco

**Settore Pianificazione – Sviluppo Territoriale – Trasporti – Ambiente
Servizio Demanio Idrico e lacuale – Ambiente – Punto Energia**

Prot. n 39126 del 12.09.2012

OGGETTO: Ordinanza per l'interdizione accesso cani ed altri animali domestici nel Giardino Sensoriale di Via Sora e nel Giardino di Via Crollalanza.

IL DIRETTORE DI SETTORE

Premesso che:

- in data 23 marzo 2012 l'Assessorato ai Lavori Pubblici e Viabilità, Patrimonio ha proposto di interdire ai cani ed agli animali in genere, il Giardino Sensoriale di Via Sora ed il Giardino di Via Crollalanza, allegando a sostegno della richiesta Relazione tecnica del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio;
- dalla sopracitata relazione tecnica del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio emerge che:
 - ✓ il Giardino di Via Sora è caratterizzato da una particolare finalità in quanto si configura come strumento didattico per la cura del verde dove la presenza di cani non è compatibile con le finalità per cui è stato realizzato il medesimo giardino e che è disponibile in zona limitrofa una specifica area destinata ai cani avente le caratteristiche prescritte dal quadro normativo in questo ambito;
 - ✓ il Giardino di Via Crollalanza è collocato all'interno di un'area condominiale e che un altro giardino ubicato lungo la medesima via, di fronte alla sede della Croce Rossa Italiana (CRI), è stato appositamente trasformato in area cani soddisfacendo così i requisiti prescritti per le aree destinate a questo utilizzo;

Considerata la validità delle motivazioni addotte a sostegno della proposta di interdizione ai cani ed agli animali in genere dei due giardini in oggetto formulate dall'Assessorato Lavori Pubblici e Viabilità, Patrimonio;

Richiamato il Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali, in particolar modo l'art 21 - Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche, ai sensi del quale occorre predisporre esplicita interdizione agli animali per impedirne l'accesso a parchi e giardini;

Visti:

- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
- la Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata dall'Italia;
- la Legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo"
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 3 marzo 2009, concernente "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità, con particolare riferimento al Titolo VIII concernente Norme in Materia di Sanità Pubblica Veterinaria;
- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie);
- il Regolamento locale di igiene vigente nel territorio comunale di Lecco;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al Sistema Penale – Sanzioni Amministrative);
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

Vista inoltre la disposizione di servizio n. 6957821 del 06.09.2012;

Tutto ciò premesso e considerato, rilevata la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, ritenuto di procedere in merito

ORDINA

è fatto divieto ai conduttori di animali di introdurre cani ed altri animali domestici, nel Giardino Sensoriale di Via Sora e nel Giardino di Via Crollalanza ubicato all'interno dell'area condominiale, ad eccezione dei cani che accompagnano i non vedenti.

DISPONE

La decorrenza della presente Ordinanza dal giorno 12.09.2012 fino alla revoca della stessa;

La più ampia comunicazione al pubblico della presente ordinanza (Albo pretorio on line, Home page sito internet, quotidiani e TV locali) e la realizzazione dei cartelli indicatori e la relativa messa in opera da posizionare in prossimità di tutti gli ingressi dei citati giardini, riportanti il divieto di accesso dei cani e degli altri animali domestici;

La trasmissione della presente ordinanza

- Comando della Polizia Locale - Sede;
- Settore Lavori Pubblici per quanto di competenza – Sede
- Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria GEV del Comune di Lecco - Sede
- Provincia di Lecco, Settore Ambiente ed Ecologia – Corso Matteotti 3 – 23900 Lecco
- ASL di Lecco, Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Corso Carlo Alberto 120 – 23900 Lecco
- ASL di Lecco, Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Corso Carlo Alberto 120 - 23900 Lecco

AVVERTE CHE

Ai trasgressori della presente ordinanza sono applicabili le sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 258,23 ad Euro 1.291,14, di cui all'Art. 21, comma 4, del *Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali*.

Il Corpo di polizia locale curerà l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio on line, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Milano, ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n.1034, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1971 n. 1199.

f.to IL DIRETTORE DI SETTORE
il Direttore di Servizio
geom. Maurizio Castagna
(rif. disposizione dirigenziale n. 6957821 del 06.09.2012)